

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5454815
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE TERZA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 4,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 182/2005"

PARTE TERZA

Atti di cui all'art. 5 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**COMUNE DI GENOVA**

Modifiche allo Statuto. pag. 2

COMUNE DI VARAZZE

Statuto. pag. 9

COMUNE DI GENOVA
Modifiche allo Statuto comunale

Estratto della deliberazione n. 116 del 13 dicembre 2005
adottata dal Consiglio Comunale

TITOLO II

STATUTO, REGOLAMENTI E AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 5 - Statuto e sue modificazioni

1. Lo statuto, in conformità alla Costituzione ed ai principi generali delle leggi della Repubblica, determina l'ordinamento del Comune.
2. Le modificazioni dello Statuto, sentiti i Consigli di Circoscrizione, sono approvate ed entrano in vigore secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Art. 6 - Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi indicati dalla legge e dello statuto, emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. In particolare, il Consiglio Comunale adotta i seguenti regolamenti:
 - a) i regolamenti per il funzionamento del consiglio e delle Commissioni Consiliari;
 - b) il regolamento sul procedimento e sull'attività amministrativa del Comune;
 - c) il regolamento sulla partecipazione;
 - d) il regolamento sul decentramento;
 - e) il regolamento di contabilità;
 - f) il regolamento per la disciplina dei contratti;
 - g) il regolamento per le consultazioni referendarie;
 - h) il regolamento per il Difensore Civico;
 - i) il regolamento per la disciplina delle entrate, per l'istituzione dei tributi e per la gestione dei servizi.
3. I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono adottati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, del Presidente del Consiglio Comunale e dei Consiglieri Comunali. Sulle relative proposte sono sentiti i Consigli di Circoscrizione, i Direttori dei Servizi e quando occorra il Direttore del Servizio Finanziario. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è adottato dalla Giunta.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è approvato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. I regolamenti, dopo che la deliberazione è diventata esecutiva, sono pubblicati per quindici giorni ed entrano in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

TITOLO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 25 - Difensore Civico

1. E' istituito, presso il Comune, il Difensore Civico quale garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti. Il Comune può istituire il Difensore Civico o avvalersi, in base ad una convenzione, del Difensore Civico regionale.
2. Il Difensore Civico si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione e degli enti dipendenti, sia a domanda di cittadini o associazioni che di propria iniziativa. Esercita altresì ogni altra competenza conferitagli dalla legge.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla data di elezione del Sindaco con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ed a scrutinio segreto, tra gli elettori del Comune di ineccepibile moralità e di elevate qualità professionali e personali o esperienze amministrative.
4. Il Difensore Civico accetta la nomina entro quindici giorni dalla comunicazione e cessa dalle sue funzioni con lo scadere del consiglio.
5. Per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato dal consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In tal caso il consiglio è convocato per l'elezione del successore nei trenta giorni successivi.

TITOLO V

ORGANI DEL COMUNE

Capo I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 31 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge il presidente nel suo seno, nella prima adunanza, con votazione segreta e a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei due terzi, si procede nella medesima adunanza ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il consigliere più anziano di età, ed è proclamato presidente il candidato che, nel ballottaggio, ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato presidente il consigliere più anziano di età.
2. Con votazione separata da quella per l'elezione del presidente, vengono eletti due vice presidenti. Nella votazione, i componenti dispongono di un solo voto e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti.
3. I due vice presidenti, secondo l'ordine dei voti rispettivamente conseguiti, sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 3 bis. Il Presidente e i due vice Presidenti costituiscono l'ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coadiuvare e collaborare con il Presidente nello svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti allo stesso dallo statuto e dal regolamento; le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento del Consiglio. Per quanto concerne le prerogative dei consiglieri, l'Ufficio di Presidenza è equiparato alle Commissioni Consiliari permanenti.
4. Il Presidente del Consiglio rappresenta il consiglio, ne convoca le sedute, predispone, sentiti il Sindaco e la conferenza dei capigruppo, l'ordine del giorno, dirige le sedute consiliari, proclama il risultato delle votazioni. A tal fine egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione.

5. Il presidente convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, indice i referendum consultivi ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge, statutarie o regolamentari. Egli assegna alle Commissioni permanenti gli affari da trattare e ne coordina l'attività; fissa il termine per l'espressione del parere.
6. Il presidente riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri. Le istanze di sindacato ispettivo vengono sottoposte dal Presidente del Consiglio all'adunanza consiliare, previo esame da parte della conferenza dei capi gruppo, affinché sia valutata la necessità o l'opportunità di istituire commissioni speciali previste dal presente statuto.
7. Su richiesta di un quinto dei consiglieri o del Sindaco, il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
8. Il Presidente impartisce direttive al Segretario Generale in ordine all'organizzazione e al funzionamento del consiglio e delle sue articolazioni e strutture.
9. La decadenza del presidente e dei due vice presidenti è disciplinata dalle stesse norme che regolano la decadenza dei consiglieri comunali.
10. Qualora le cariche di presidente e di vicepresidente risultino vacanti per qualsiasi ragione, si procede alla nuova elezione non oltre la terza adunanza successiva. Nel frattempo il consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

Art. 31 ter - Revoca del Presidente e/o vice Presidente del Consiglio Comunale

1. La revoca dalla carica di Presidente e/o di vice Presidente del Consiglio Comunale è ammessa solo in caso di gravi e ripetute violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti, ovvero quando il Presidente e/o il vice Presidente vengono meno al dovere di imparzialità. Le modalità di revoca sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 32 bis - Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente; sono irrevocabili, non richiedono presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surroga avviene entro 10 giorni, quando non debba farsi luogo allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

Art. 33 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo consiliare, qualunque sia il loro numero, salva loro diversa indicazione nel termine fissato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. I candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri, nello stesso termine, possono scegliere, qualora collegati a più liste, il gruppo cui intendono appartenere; diversamente vengono iscritti d'ufficio al gruppo misto.
3. I consiglieri che si dissociano da un gruppo o che dallo stesso sono espulsi possono costituire un nuovo gruppo, purché formato da almeno tre componenti, o confluire in un altro gruppo già costituito ovvero in un gruppo misto unico per tutto il consiglio.

4. Ogni gruppo costituito elegge un capogruppo che lo rappresenta in ogni sede consiliare. Fino all'elezione è considerato capogruppo il consigliere che ha avuto la maggiore cifra individuale.
5. Ogni Capogruppo riceve presso la segreteria del gruppo le comunicazioni previste dalla legge. Il regolamento stabilisce le modalità mediante le quali le deliberazioni adottate dalla Giunta sono messe a disposizione dei consiglieri, nonché le modalità con cui il Presidente assicura ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.
6. Ai Gruppi sono assicurati i mezzi necessari al loro funzionamento ai sensi del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi e della consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 35 - Commissioni Consiliari

1. E' istituita la Commissione Affari Istituzionali e Generali, avente anche funzioni di garanzia e di controllo. La presidenza di tale Commissione è attribuita ad un rappresentante della minoranza.
2. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini a partire dal sostegno e dalla promozione della partecipazione politica, è istituita la Commissione per le pari opportunità e per le politiche femminili. La sua disciplina specifica è demandata al regolamento del Consiglio.
3. Oltre alle Commissioni di cui ai c. 1 e 2, il Consiglio istituisce nel proprio ambito Commissioni permanenti, per settori organici di materie, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale. Lo stesso regolamento disciplina la composizione e l'organizzazione delle Commissioni permanenti in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi e la loro rappresentatività mediante attribuzione di voto plurimo proporzionale ai gruppi rappresentati, fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 2.
4. Le Commissioni permanenti svolgono funzioni istruttorie e referenti nei casi previsti dal regolamento. Alle Commissioni è demandato il preventivo esame di tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo casi di motivata urgenza.
5. E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari composta dai Presidenti delle Commissioni permanenti istituite ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni in funzione della programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, d'intesa con il Presidente del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
6. Per quanto concerne le prerogative dei consiglieri, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni è equiparata alle Commissioni Consiliari permanenti.
7. Possono essere istituite Commissioni speciali per fini di studio ovvero di indagine. La delibera istitutiva, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, stabilisce i poteri, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione stessa.
8. Ogni Consigliere può partecipare a sedute di commissioni delle quali non risulta nominato componente; il regolamento disciplina tale facoltà.
9. La commissione può stabilire l'audizione e partecipazione a determinate sedute di associazioni o di persone estranee al consiglio.
10. Il Sindaco o l'Assessore competente per materia partecipano alle sedute delle commissioni.

11. Su richiesta di un Consiglio di Circoscrizione, il Presidente del Consiglio fa convocare le Commissioni Consiliari dai rispettivi presidenti. Condizioni e termini di tali richieste sono stabiliti nel regolamento del decentramento e nel regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni.

Art. 35bis - Consulta delle Elette

ABROGATO

Art. 36 - Le competenze del consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del T.U. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, costituzione e partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, nel rispetto del principio delle Pari Opportunità.
 - n) nomina della commissione elettorale comunale;
 - o) riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U. 267/2000, stato di attuazione del programma di cui all'art. 193 del T.U. 267/2000 e assestamento generale del bilancio di cui all'art. 175, comma 8, del T.U. 267/2000;
 - p) indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli indirizzi per gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
 - q) elezione del Collegio dei Revisori dei conti e determinazione del compenso con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
 - r) rilascio di garanzia fideiussoria a favore di terzi per operazioni di indebitamento, nei limiti e nei

casi previsti dalla legge o dal regolamento di contabilità.

3. Il consiglio ha inoltre ogni altra competenza prevista dalla legge o dal presente statuto.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Il Sindaco presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche dell'attività del Comune. Il Consiglio provvede alla verifica periodica sull'attuazione delle linee programmatiche stesse, secondo quanto previsto al successivo art. 36 bis.
6. L'attività di controllo del Consiglio Comunale si svolge altresì collegialmente tramite le Commissioni e, per iniziativa dei singoli consiglieri, anche attraverso la presentazione di interrogazioni e interpellanze.
7. Il Consiglio Comunale esprime, con l'approvazione di mozioni e di ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulano dalla competenza amministrativa del Comune.
8. Il Consiglio, su iniziativa del Presidente, promuove gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio Comunale con la popolazione e gli organismi di partecipazione.
9. Il Consiglio ha facoltà di dotarsi degli strumenti idonei al fine di esercitare attività di indirizzo e di controllo nei confronti di enti, aziende e società controllati dal Comune, o di cui detenga quote di partecipazione maggioritaria.
10. L'esercizio delle attività di cui al precedente comma concorre ad attuare, ove occorra, il controllo previsto dall'art. 113 comma 5., lett. c), del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e dalla disciplina comunitaria sulle società a capitale interamente pubblico.

Art. 36 bis - Controllo sulle linee programmatiche del Sindaco

1. Il Sindaco neoeletto, sentita la Giunta, entro due mesi dalla proclamazione e comunque non oltre il 15 settembre, presenta al consiglio le linee programmatiche relative ai progetti che intende intraprendere e alle azioni che intende realizzare nel corso del mandato.
2. Le linee programmatiche del Sindaco costituiscono la base per la formazione dei bilanci preventivi annuale e pluriennale nonché per i relativi assestamenti.
3. Il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco mediante discussione ed eventuali proposte di emendamento. Tali proposte vengono valutate congiuntamente al Sindaco e di comune accordo sono inserite in modo organico nelle linee programmatiche.
4. Il Consiglio controlla annualmente l'attuazione delle linee programmatiche anche mediante approvazione del conto consuntivo nonché la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 T.U. 267/2000 e la delibera di assestamento generale del bilancio di cui all'art. 175 c.8 T.U. 267/2000. Ulteriori occasioni di verifica e adeguamento delle linee programmatiche possono essere previste dal regolamento di contabilità.

Art. 36 quater - Adunanze e deliberazioni del Consiglio

1. Salvo diversa prescrizione di legge, l'adunanza del Consiglio è valida quando sia presente almeno un

numero di consiglieri compreso fra il terzo e la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, secondo quanto stabilito dal regolamento.

2. Quando non sia diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Nel computo dei votanti non sono inclusi gli astenuti dalla votazione.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono pubblicate all'albo pretorio entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro adozione, salvo che la legge stabilisca termini diversi.

Art. 36 quinquies - Nomine

1. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine che gli sono espressamente riservate dalla legge.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Se uno dei nominativi da eleggere è riservato alle minoranze, le relative votazioni avvengono con voto limitato.
3. Nel caso nessun rappresentante della minoranza risulti eletto in base ai voti conseguiti, uno dei posti disponibili è di diritto attribuito al candidato della minoranza che ha riportato più voti e che prevale sull'ultimo candidato della maggioranza, anche se questi abbia conseguito un maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.

Art. 36 sexies - Personale addetto al funzionamento del Consiglio

1. Con il regolamento di cui all'art. 38 del T.U. 267/2000 si stabilisce anche la dotazione del personale addetto al funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni.

TITOLO V BIS

INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA

Art. 48 bis - Indennità di funzione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione compete l'indennità di funzione nella misura determinata dalle norme vigenti, comprensiva delle maggiorazioni lì previste.

Art. 48 ter - Gettone di presenza

1. Ai Consiglieri comunali compete per la partecipazione a Consigli, Commissioni, Ufficio di Presidenza, Conferenze dei Capigruppo, e Conferenza dei Presidenti delle commissioni permanenti, il gettone di presenza nella misura determinata dalle norme vigenti, comprensiva delle maggiorazioni lì previste.
2. Gli interessati possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il regolamento del Consiglio stabilisce la misura delle detrazioni in caso di assenza ingiustificata. Stabilisce, altresì, i casi in cui l'assenza è giustificata, nonché le modalità di accertamento delle cause di giustificazione.
3. Il gettone di presenza spetta altresì al consigliere circoscrizionale per l'effettiva partecipazione alle sedute del rispettivo consiglio, dell'ufficio di presidenza e delle commissioni circoscrizionali permanenti.

TITOLO VIII

SERVIZI ED AZIENDE

Art. 77 - Attività delle aziende speciali

1. Le aziende speciali possono svolgere la loro attività direttamente o, previa deliberazione autorizzata del Consiglio Comunale, avvalendosi di società di capitali costituite ad hoc, di cui conservano il controllo
2. Tali società possono avere ad oggetto singoli settori o rami dell'azienda speciale o ancora attività complementari a quelle proprie dell'azienda speciale.
3. Su proposta della Giunta il Consiglio delibera, nei limiti della normativa vigente, la trasformazione delle aziende speciali o di loro settori in società per azioni o in società a responsabilità limitata.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE

Art. 90 bis - Commissioni Consiliari

Le Commissioni Consiliari già istituite prima dell'entrata in vigore delle nuove norme statutarie continuano ad operare fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

COMUNE DI VARAZZE

STATUTO

- Adottato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990 nr. 142, dal Consiglio comunale con deliberazioni nr. 46 del 13 giugno e nr. 83 del 12 agosto 1991; (pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria nr. 5 del 30 ottobre 1991);
- Adeguato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, nr. 81 con deliberazioni consiliari nr. 130 del 15.12.95 e nr.29 del 26.04.1996; (pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria nr.11 del 17 luglio 1996).

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I

IL COMUNE

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Varazze è Ente locale dotato di personalità giuridica e di autonomia secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana e nell'ambito delle leggi generali della Repubblica ed è ordinato secondo le norme del presente statuto.
2. Il Comune di Varazze esprime il diritto all'autonomia amministrativa della comunità residente sul suo territorio e rappresenta tale comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione Liguria e con gli altri soggetti pubblici e privati, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile sociale ed economico.

Art. 2

Il territorio

1. Il territorio del comune di Varazze è ricompreso all'interno dei seguenti confini:
 - ovest col territorio del Comune di Celle Ligure
 - nord/ovest col territorio del Comune di Stella
 - nord/est col territorio del Comune di Sassello
 - est col territorio del Comune di Cogoleto
 - sud col mar Ligure.
2. Il territorio comunale si articola secondo le sue origini storiche nel capoluogo e nei seguenti nuclei frazionali:
 - Castagnabuona
 - Cantalupo
 - Casanova
 - Pero
 - Faje
 - Alpicella
 - Invrea

Art. 3

La popolazione

1. La popolazione del comune di Varazze è composta da coloro che ne abbiano residenza anagrafica.
2. Tutti i residenti hanno eguali diritti ed uguali doveri nei confronti dell'amministrazione comunale.
3. Il Comune di Varazze può promuovere iniziative culturali, di ospitalità, sportive ed iniziative di gemellaggio con altre comunità italiane od estere.

Art. 4

Sede e stemma

1. La sede del Comune è situata nel capoluogo in Viale Nazioni Unite. Ivi si riuniscono normalmente il Consiglio comunale e la Giunta e ha il proprio ufficio il Sindaco. I matrimoni civili possono essere celebrati anche nei locali comunali di palazzo Beato Jacopo.
2. Lo stemma del Comune di Varazze reca << di verde allo scaglione d'argento, rovesciato e scorciato,

al capo di Genova, cioè di argento alla croce di rosso. Paramenti esteriori corone di quattro fioroni (tre visibili) alternanti da altrettante perle (due visibili). Sostegno - due rami di olivo al naturale accostanti lo scudo e decussati sotto la punta >> (R.D. di concessione n.1703 del 22.5.1864).

3. L'uso dello stemma del Comune è riservato alle attività istituzionali, salvo eccezionale specifica autorizzazione.
4. Il Comune di Varazze ha un proprio gonfalone riportante i simboli allo stemma del Comune.

CAPO II

COMPITI ED OBIETTIVI GENERALI

Art. 5

Compiti dell'Amministrazione comunale.

1. Il Comune di Varazze è Ente esponenziale della Comunità locale e ne cura gli interessi svolgendo le relative funzioni e attribuzioni con esclusione di quelle per legge affidate ad altri enti.
2. Nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge e mediante autonome iniziative assicura alla popolazione residente la migliore qualità della vita con riguardo all'equilibrio ambientale, all'uso del territorio, al sistema dei servizi ed allo sviluppo socio-economico.

Art. 6

Valori preminenti

Il Comune di Varazze, nello svolgimento dell'attività e delle funzioni affidate informa la sua azione ai seguenti principi:

- a. conseguimento dei valori costituzionali di eguaglianza, solidarietà, giustizia sociale e promozione della più ampia ed effettiva partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, anche mediante idonee forme di informazione;
- b. riconoscimento dei valori fondamentali dell'uomo e valorizzazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana e del volontariato;
- c. promozione dell'inserimento dei cittadini nel mondo del lavoro a seconda delle loro attitudini e secondo il principio delle pari opportunità;
- d. tutela dell'equilibrio territoriale ed ambientale e salvaguardia del paesaggio, nonché individuazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e della tradizione locale, anche nel quadro di un'azione mirata alla promozione ed allo sviluppo dell'economia turistica;
- e. realizzazione, anche mediante le opportune forme di collaborazione, di un efficiente sistema di servizi pubblici e sociali, nonché la loro piena fruibilità alla fasce sociali più deboli e disagiate;
- f. tutela delle condizioni di vita e della salute e promozione del diritto alla cultura;
- g. determinazione, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, di risorse finanziarie proprie.

CAPO III

LO STATUTO, I REGOLAMENTI E L'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 7

Lo Statuto

1. Lo Statuto in conformità alle norme costituzionali ed ai principi generali delle leggi della Repubblica e dell'Unione Europea determina l'ordinamento del Comune.
2. Ogni modifica alle norme dello Statuto, salvo che consista in un mero adeguamento a nuove disposizioni imperative di natura legislativa, deve essere preceduta dalle forme di partecipazione democratica previste per i regolamenti.
3. Restano ferme le norme di legge per quanto attiene alla maggioranze richieste.

Art. 8

I regolamenti

1. I regolamenti disciplinano la struttura del Comune e l'esercizio dell'azione amministrativa.
2. Costituiscono regolamenti per il Comune di Varazze, oltre quelli specificatamente previsti da leggi di settore:
 - il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - il regolamento sul diritto di accesso alla documentazione d'ufficio;
 - il regolamento sugli istituti di partecipazione;
 - il regolamento di contabilità;
 - il regolamento per la disciplina dei contratti;
 - il regolamento per lo svolgimento delle consultazioni referendarie;
 - il regolamento per le nomine e le designazioni di competenza del Comune;
 - il regolamento del Difensore Civico.
3. Il Comune può inoltre dotarsi di ulteriori regolamenti nell'ambito della sua potestà di autonoma iniziativa.
4. Le proposte di regolamento sono rese note mediante adeguate forme di pubblicità e sono approvate dal Consiglio comunale, in base ad una articolata proposta redatta dall'apposita commissione consiliare, tenuto conto delle osservazioni pervenute.
5. La deliberazione consiliare di approvazione del regolamento è pubblicata nei modi di legge.

Art. 9

Collaborazione

Il Comune di Varazze informa la sua azione alla più aperta collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati.

In particolare collabora con la Regione Liguria, con la Provincia di appartenenza e con i Comuni limitrofi, ed assicura la propria partecipazione ai procedimenti di programmazione ed ai processi decisionali che riguardano direttamente o indirettamente la sua comunità.

Art. 10

Programmazione

1. IL Comune di Varazze adotta il metodo della programmazione come criterio informatore della propria azione amministrativa al fine della migliore utilizzazione delle risorse pubbliche e private.
2. Nell'ambito dei procedimenti di programmazione è assicurata la partecipazione dei cittadini e delle associazioni e la collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private.

Art. 11

Principi generali dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa del comune si informa a principi di efficienza e trasparenza perseguiti mediante la semplicità e la celerità dei procedimenti.
2. I procedimenti amministrativi sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. I regolamenti prescrivono il termine entro il quale i provvedimenti devono concludersi.
4. Il responsabile del procedimento assicura che nei casi espressamente previsti dalla legge i soggetti interessati ricevano comunicazione del suo avvio, dell'oggetto, dell'ufficio e del soggetto responsabile.
5. Il regolamento può prevedere forma sostitutive nel caso in cui la comunicazione personale sia eccessivamente gravosa per il numero e la qualità degli interessati.

Art. 12

Intervento nel procedimento ed accesso agli atti

1. I soggetti titolari di interessi pubblici, privati o diffusi, che siano coinvolti nell'attività amministrativa, possono intervenire nel procedimento nei casi e con le forme previste dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento dovrà consentire tale intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante ai fini di assicurare la speditezza dell'azione amministrativa.
3. Ogni interessato può prendere visione, salvi i limiti di legge e di regolamento, degli atti del procedimento, nonché presentare deduzione e documenti.
4. Il responsabile del procedimento può provvedere all'audizione degli interessati al fine di raccogliere ogni elemento utile ai fini istruttori.

Art. 13

Motivazione

1. Tutti i provvedimenti amministrativi comunali, compresi gli atti generali non normativi, devono essere motivati con la succinta esposizione dei presupposti di fatto in base alle operazioni istruttorie espletate e con adeguata illustrazione delle ragioni che li sostengono.
2. Ogni atto richiamato in motivazione o al quale la stessa rinvii deve essere reso disponibile.

Art. 14

Accordi sostitutivi o integrativi e conferenza di servizi

1. Nei casi previsti dalla legge il perfezionamento di accordi integrativi o sostitutivi di un provvedimento amministrativo deve essere preceduto dall'audizione degli interessati nelle forme previste dal regolamento e assoggettato ai medesimi controlli previsti per il provvedimento stesso. Detti accordi sono soggetti all'obbligo di motivazione.
2. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Sindaco, sentito il responsabile del procedimento, indice la conferenza dei servizi.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

Art. 15

Organi elettivi e loro elezione

- 1 Sono organi elettivi del Comune di Varazze il Consiglio ed il Sindaco.
2. Il Consiglio è eletto a suffragio universale, definisce gli indirizzi politici e programmatici dell'azione comunale e ne controlla l'attuazione.
3. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge ed è membro del Consiglio.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZ. I ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

Competenze

Il Consiglio è titolare in via esclusiva della potestà statutaria e regolamentare e dei poteri generali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Art. 17

Operatività del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale, presieduta dal Sindaco, è convocata dallo stesso entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Preliminarmente il Consiglio comunale esamina la condizione di eleggibilità dei componenti e

quindi il Sindaco comunica la nomina del Vice Sindaco e degli Assessori. Nella medesima seduta illustra gli indirizzi generali di amministrazione che sono discussi ed approvati in apposito documento dal Consiglio medesimo. Gli assessori possono essere revocati dal Sindaco con atto motivato e ne va data comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta successiva alla loro rimozione.

2. Il documento programmatico, illustrato dal Sindaco, deve contenere, in aggiunta agli indirizzi politico-amministrativi della Giunta la ripartizione delle competenze fra i suoi componenti, ispirata al rispetto dell'organicità delle funzioni amministrative e delle relative strutture del Comune e deve indicare l'Assessore con funzioni di Vice Sindaco nonché i singoli Assessori destinatari di deleghe di funzioni da parte del Sindaco.
3. Successivamente agli adempimenti di cui al comma precedente il Consiglio può deliberare su tutti gli argomenti di propria competenza, fatte salve le priorità previste dalla legge.
4. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
5. Il Consiglio rimane in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. Il Consiglio comunale può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e sospeso dal Prefetto nei casi previsti dalla legge.

SEZ. II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 18

Stato giuridico

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera popolazione del Comune e ne persegue gli interessi generali, svolgendo le proprie funzioni senza vincolo di mandato e con le prerogative attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da venti Consiglieri. La legge disciplina il sistema elettorale e la posizione giuridica dei Consiglieri con riguardo ad aspettative, permessi ed indennità.
3. I Consiglieri comunali hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari e degli altri Organi di cui fanno parte.
4. La decadenza dei Consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, è dichiarata in base alla legge e secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
5. E' Consigliere anziano il candidato che ha ottenuto nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio la più alta cifra individuale di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere comunale deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi percepiti.

Art. 19

Durata in carica

1. Il Consigliere comunale entra in carica, nella pienezza delle proprie attribuzioni all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio comunale e sono immediatamente efficaci. La relativa deliberazione di surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
3. La surrogazione del Consigliere cessato dalla carica deve essere deliberata dal Consiglio comunale nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva al verificarsi della causa di cessazione.
4. Il seggio del Consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
5. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59, del D.Lgs.267/2000 (TUEL), il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma.

Art. 20

Diritti dei Consiglieri

1. Consiglieri comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno diritto di accedere a tutte le informazioni e di prendere visione di tutti gli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione comunale Salvo le limitazione stabilite dalla normativa nazionale in materia di tutela dei dati personali, oltre l'obbligo di mantenere la riservatezza nei casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. I Consiglieri comunali hanno altresì diritto ad ottenere gratuitamente copia degli atti formati dal Comune o depositati presso gli uffici, utili all'espletamento del proprio mandato.
3. I Consiglieri hanno diritto di tempestiva informazione ed iniziativa su ogni argomento che la legge assegna alla competenza del Consiglio. Essi hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, mozioni e istanze di sindacato ispettivo alle quali il Sindaco e gli Assessori da lui delegati rispondono entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. A seguito di richiesta scritta di un quinto dei Consiglieri comunali, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni. Gli argomenti oggetto della richiesta sono inseriti all'ordine del giorno e sugli stessi il Consiglio si pronuncia preventivamente in ordine alle proprie competenze.
5. I diritti previsti nel presente Statuto sono esercitati nelle forme e secondo le modalità fissate nel Regolamento del Consiglio.

6. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

SEZ. III

FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 21

Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio comunale è disciplinata con apposito Regolamento che contiene le norme relative ai termini ed alle formalità di convocazione, alla costituzione ed allo svolgimento delle sedute, alle modalità di discussione e di votazione, alla validità delle deliberazioni e di ogni altro oggetto attinente al funzionamento del Consiglio.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal Regolamento, e si svolgono in modo da assicurare l'efficienza e la produttività dei lavori consiliari, nel rispetto delle prerogative di Consiglieri e della libera espressione della dialettica democratica.
3. Il Consiglio comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto.
4. Per la discussione di argomenti di particolare rilevanza sociale o di interesse generale, le sedute possono svolgersi in luogo diverso dalla sede comunale per consentire la partecipazione della cittadinanza.

Art. 22

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si organizzano in gruppi riferiti alle liste elettorali che li hanno espressi. Si considera gruppo anche l'unico Consigliere risultato eletto nell'ambito di una lista elettorale. Ai gruppi sono assicurate le dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità fissate dal Regolamento del Consiglio. Ogni gruppo esprime un Capogruppo. In caso di mancata designazione, ovvero di assenza o impedimento del Capogruppo, non accompagnata dall'indicazione di un sostituto, si considera Capogruppo che ha riportato il maggior numero di voti nell'ambito della lista di maggioranza e i candidati a Sindaco delle liste di minoranze, anche se viene eletto un solo candidato.
2. Ogni Consigliere fa parte del gruppo nel quale è stato eletto e può, nel corso del ciclo amministrativo, aderire ad un gruppo misto costituito da almeno due Consiglieri, dichiarando le proprie decisioni al Consiglio comunale. Il gruppo misto ha diritto di esprimere un Capogruppo, con diritto di rappresentanza a tutti gli effetti.

Art. 23

Conferenza dei Capigruppo

1. Ai fini di assicurare l'efficienza dei lavori del Consiglio è costituita la conferenza dei Capigruppo.

2. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco che la presiede. La conferenza può essere convocata in preparazione di ogni seduta consiliare e negli altri casi previsti dal Regolamento, che ne determina le funzioni e ne disciplina l'attività.

Art. 24

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno, qualora previste dal regolamento.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione, le modalità di funzionamento e la pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari ed assicura all'interno di ciascuna di esse la presenza di tutti i gruppi consiliari e la loro rappresentatività anche mediante il criterio del voto plurimo proporzionale. Il Presidente è eletto dalla Commissione nella prima riunione.
3. Alle Commissioni consiliari possono essere attribuiti compiti istruttori di indagine, di studio e di controllo.
4. In particolare il Regolamento individua le Commissioni permanenti, che svolgono attività continuativa per l'intera durata del mandato in relazione a materie determinate, e detta i criteri per la formazione di Commissioni speciali, istituite con riguardo ad argomenti circoscritti o per motivi limitati nel tempo.
5. Le Commissioni si avvalgono della collaborazione degli organi burocratici e degli uffici comunali.
6. Sono fatte salve le Commissioni previste da leggi speciali.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

SEZ. I

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Art. 25

Competenze

1. La Giunta, per ciascuno dei settori di attività dell'Amministrazione comunale, assegna ai dirigenti obiettivi generali attribuendo loro le risorse finanziarie necessarie, ne controlla e verifica la realizzazione.
2. La Giunta è competente all'adozione di tutti gli atti di amministrazione del Comune che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Sindaco e degli organi burocratici.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art.26

Funzionamento

Le sedute della Giunta non sono pubbliche e si svolgono in modo da garantire l'efficienza e la produttività dei lavori collegiali.

Art. 27

Rapporti con i dirigenti

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi si ispira al criterio per cui spettano alla Giunta tutti gli atti a contenuto generale, nonché quelli che per loro natura debbano essere adottati dall'organo collegiale, mentre compete agli organi burocratici l'adozione degli atti, anche a rilevanza esterna che siano manifestazione di attività di gestione, come meglio specificato all'articolo 45.
2. La Giunta affida ai dirigenti l'incarico di attuare le proprie determinazioni in ordine a obiettivi generali o specifici, che comportino la predisposizione di atti o provvedimenti amministrativi, lo svolgimento di particolari attività da parte degli uffici o dei servizi, la redazione dei pareri, relazioni o perizie ovvero l'elaborazione di soluzioni tecniche, amministrative, contabili. Deve comunque essere rispettata l'autonomia e l'integrità professionale dei dirigenti.
3. La Giunta verifica l'attuazione degli obiettivi fissati, valutando la tempestività e l'idoneità dei risultati raggiunti.

SEZ. II

COMPOSIZIONE, ELEZIONE, SFIDUCIA

Art. 28

Composizione

1. La Giunta è nominata dal Sindaco e con lui collabora nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da sei Assessori, di cui due possono essere scelti anche tra cittadini che non rivestano la carica di Consigliere comunale.
3. A ciascun Assessore è affidata la cura di uno o più settori organici di attività dell'amministrazione comunale.
4. Possono essere nominati componenti della Giunta comunale i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
5. Gli Assessori possono essere revocati dal Sindaco.

Art. 29

Gli Assessori

1. Gli Assessori comunali sono titolari di poteri e responsabilità esclusivamente collegiali, in qualità di

componenti della Giunta. Essi non esercitano a titolo individuale funzioni a rilevanza giuridica esterna, fatta eccezione per quelle attribuite dal Sindaco in base a delega di funzioni conferita per iscritto.

2. Gli Assessori sono individualmente responsabili sotto il profilo politico-amministrativo, nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, dell'attuazione degli indirizzi programmatici formulati in sede consiliare.

Art. 30

Dimissioni

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Gli Assessori cessano dalla carica per perdita dei requisiti previsti dalla legge, per dimissioni, per revoca o per decesso.
4. Il Sindaco nei casi di cui al precedente comma, provvede alla sostituzione non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 31

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 32

Attribuzioni istituzionali

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione dei provvedimenti.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento.
5. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 33

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo o nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni.
2. Il Vice Sindaco non può delegare le proprie funzioni vicarie né revocare le deleghe conferite dal Sindaco.

Art. 34

Delega di funzioni

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare a singoli Assessori l'esercizio di funzioni amministrative, istruttorie o di rappresentanza di propria esclusiva competenza, con riguardo a determinati settori dell'attività comunale ovvero a servizi di competenza statale.
2. La delega può avere contenuto generale per materia, ovvero riguardante argomenti circoscritti o affari limitati nel tempo. Essa può comprendere il potere di emanare provvedimenti anche discrezionali ed a rilevanza esterna.
3. La delega deve essere conferita per iscritto, con specifica determinazione dell'oggetto e della durata e deve essere portata a conoscenza del Consiglio comunale, in sede di illustrazione del documento programmatico ovvero nella seduta immediatamente successiva al suo conferimento.
4. Il Sindaco ha ugualmente facoltà di delegare il Segretario Generale o i dirigenti alla sottoscrizione di atti di propria competenza, ovvero alla rappresentanza del Comune in procedimenti amministrativi o giurisdizionali. La delega è conferita per iscritto, con determinazione dell'oggetto e della durata.
5. Ogni delega conferita dal Sindaco può essere in qualsiasi momento revocata.

Art. 35

Consiglieri delegati

Il Sindaco può assegnare, sotto la sua direzione e responsabilità, specifici compiti in relazione a singoli oggetti e per il raggiungimento di particolari finalità ed obiettivi agli appartenenti al Consiglio, con esclusione di ogni funzione amministrativa.

Art. 36

Disciplina degli orari

Il Sindaco è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplorazione dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti.

Art. 37

Nomine

1. Qualora il Consiglio comunale non deliberi le nomine di propria competenza nei termini di legge il Sindaco sentito i Capigruppo consiliari entro quindici giorni provvede alla nomina con suo atto comunicato al Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 38

Attribuzioni di competenze del Sindaco nei servizi di competenza statale.

Quale ufficiale di governo il Sindaco esercita le competenze previste dalla legge.

Art. 39

Istituzione delle frazioni

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione alle peculiari esigenze degli agglomerati abitativi sparsi nel territorio comunale, sono istituite le frazioni di cui all'art. 2, 2° comma, del presente Statuto.
2. La partecipazione a livello frazionale si attua mediante consultazioni ed assemblee dei residenti nelle frazioni.

Art. 40

Organismi frazionali

1. In ciascuna frazione viene costituito un organismo frazionale formato da tre componenti eletti dal Consiglio comunale, con voto limitato a due, fra gli elettori residenti nella frazione designati in numero doppio degli eligendi, dall'assemblea di frazione appositamente convocata dall'Amministrazione comunale.
2. La carica di rappresentante della frazione è incompatibile con quella di consigliere comunale.
3. Gli organismi frazionali sono rinnovati entro novanta giorni successivamente al rinnovo del Consiglio comunale.
3. Compete all'organismo frazionale promuovere assemblee e consultazioni tra gli abitanti della frazione per questioni di loro interesse.
4. Gli organismi frazionali sono sentiti, su loro richiesta, dalla Giunta o dal Sindaco su questioni inerenti la frazione.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED EI SERVIZI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 41

Principi informativi

1. Il Comune di Varazze ispira l'organizzazione dei propri uffici e servizi a criteri di efficienza, competenza ed economicità di gestione.

Art. 42

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi fissa le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento del proprio apparato burocratico e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi tra questi e gli organi elettivi, lo svolgimento dei procedimenti.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi elettivi spetta la funzione politica di indirizzo e di controllo intesa come potestà di stabilire discrezionalmente obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, mentre ai dirigenti ed ai funzionari responsabili spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

CAPO II

IL PERSONALE

Art. 43

Diritti e doveri dei dipendenti

1. La struttura degli uffici e dei servizi comunali è costituita dal personale dipendente inquadrato in ruoli organici ed ordinato secondo qualifiche funzionali, in conformità alla disciplina generale sullo statuto giuridico ed il trattamento economico stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi.
2. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. Essi sono tenuti ad assolvere con correttezza e responsabilità agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e sono direttamente responsabili verso i dirigenti degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Comune di Varazze promuove nei modi più opportuni l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale dipendente; assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità personale; favorisce le iniziative autonome di mutua solidarietà tra i dipendenti; garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

CAPO III

I DIRIGENTI

Art. 44

La funzione dirigenziale

1. Il Segretario generale, il vice Segretario generale e gli altri dirigenti sono responsabili dell'attività di gestione dell'ente e dei relativi risultati.
2. I dirigenti collaborano in rapporto fiduciario con gli organi elettivi nella definizione e nella attuazione degli obiettivi politici e programmatici ed elaborano gli strumenti amministrativi, tecnici e contabili idonei per il loro raggiungimento.
3. I dirigenti sono direttamente responsabili, nei confronti della Giunta comunale, dell'attuazione dei programmi, del funzionamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
4. I dirigenti nella organizzazione del lavoro e nella utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia professionale.

Art. 45

Funzioni e compiti del dirigente

1. I dirigenti sono titolari dell'attività di gestione dell'ente, secondo i criteri definiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi e del perseguimento degli indirizzi fissati dagli organi elettivi secondo i principi stabiliti nel precedente articolo.
3. In particolare, in conformità agli indirizzi formulati dal Consiglio e secondo le direttive del Sindaco e della Giunta i dirigenti:
 - a) formulano proposte al Sindaco ai fini dell'elaborazione di programmi e direttive;
 - b) attuano i programmi stabiliti dagli organi elettivi e a tal fine adottano progetti, indicando le risorse occorrenti per la loro realizzazione;
 - c) esercitano poteri di spesa, nei limiti delle risorse loro attribuite con provvedimenti di Giunta nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione di entrate;
 - d) stipulano i contratti dell'ente;
 - e) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti da essi individuati, anche esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - f) presiedono le commissioni di gara, di concorso e di selezione del personale, ad eccezione del personale dirigente;
 - g) contestano addebiti, propongono provvedimenti disciplinari e comminano la censura;
 - h) concorrono a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell'at-

tività svolta dagli uffici ai fini del riconoscimento degli incentivi retributivi previsti dai contratti di lavoro e valutano l'apporto partecipativo di ciascun dipendente nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva;

i) sottoscrivono i provvedimenti quali concessioni, autorizzazioni, licenze permessi. Ove per l'adozione di tali atti sia prescritto il parere da parte di organi collegiali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e il dirigente intenda discostarsi da esso, deve darne informazione al Sindaco o all'Assessore delegato in materia, il quale può promuovere il riesame della pratica da parte dell'organo collegiale.

l) adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione, l'analisi dei costi della gestione e delle decisioni organizzative.

m) individuano, riguardo alle leggi e ai regolamenti, il responsabile dei procedimenti che fanno capo al settore competente e verificano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

n) formulano risposte istruttorie ai rilievi dell'organo di controllo sugli atti di competenza del rispettivo settore ai fini della predisposizione dei chiarimenti e degli ulteriori elementi di giudizio da fornire al Comitato da parte del Sindaco;

o) sovrintendono all'istruttoria degli atti, alla redazione delle proposte di deliberazione;

p) autorizzano, nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza, la visione e l'eventuale rilascio di copie degli atti e dei documenti, secondo le previsioni dello specifico regolamento.

Art. 46

Dirigenti ad incarico

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o di elevata specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, con il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi nazionali, in relazione alla professionalità richiesta per l'assolvimento dei compiti e fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.
2. L'affidamento dell'incarico può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato con deliberazione motivata in ordine alla convenienza, all'esperienza ed ai titoli culturali e professionali del dirigente.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti per un periodo da tre a cinque anni e sono rinnovabili con deliberazione motivata su dettagliata relazione del Segretario generale, con riguardo al conseguimento degli obiettivi di efficienza ed ai risultati gestionali raggiunti.
4. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, disporre la revoca anticipata degli incarichi di cui al comma 1 sulla base di un giudizio sfavorevole dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

CAPO IV

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 47

Il Segretario generale

1. Il Comune di Varazze ha un proprio Segretario generale la cui posizione giuridica ed economica è

disciplinata dalla legge.

2. Il Segretario, massimo organo burocratico del Comune, presta la propria consulenza giuridica agli organi elettivi ed agli uffici mediante pareri ed istruzioni sull'applicazione di leggi e regolamenti ed è direttamente responsabile del parere di legittimità annesso alle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta.
3. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, anche attraverso la conferenza di responsabili del settore; controlla la completezza dell'istruttoria delle deliberazioni e cura i relativi atti esecutivi; partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta.
4. Spetta inoltre al Segretario di rogare i contratti in forma pubblica amministrativa, stipulati per acquisti, alienazioni, appalti di opere pubbliche, di forniture ed ogni altro contratto il cui rogito la legge non riserva esplicitamente ai notai.

Allo stesso compete la presidenza della Commissione per i concorsi banditi per la copertura dei posti da Dirigente.

Art. 48

Il Vice Segretario comunale

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario titolare nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce nel caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. Spetta al Vice Segretario, in aggiunta ai compiti di cui al primo comma, la direzione e la titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinente alle funzioni di segreteria generale degli Organi collegiali e del Sindaco.

CAPO V

I SERVIZI PUBBLICI

Si fa rinvio agli articoli 112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I

PRINCIPI INFORMATORI

Art. 49

Finanza e contabilità

1. Il Comune provvede alla gestione finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alle norme fis-

sate con legge dello Stato.

2. Esercita con le forme e le modalità previste nei singoli regolamenti, nel rispetto dei principi costituzionali, gli autonomi poteri impositivi attribuiti dalla legge.
3. Provvede ad assicurare ai cittadini e/o agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio e affissione di manifesti.

Art. 50

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha propri beni demaniali e patrimoniali in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari analitici secondo le norme del regolamento.
3. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario ed aggiornati annualmente.
4. La contabilità dell'Ente deve consentire di rilevare le variazioni subite dai beni del demanio e del patrimonio distinguendo quelle originate dalla gestione finanziaria da tutte le altre.
5. La gestione dei beni dell'Ente è attuata secondo i principi di economicità ed efficacia nell'impiego.
6. I beni patrimoniali devono, di norma, essere dati in affitto per garantire la loro redditività. A tal fine saranno individuati i consegnatari dei beni con le modalità previste dal regolamento.

Art. 51

Partecipazione a società di capitali, associazioni e fondazioni

1. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, il Comune può altresì partecipare alla costituzione, ovvero acquisire quote o azioni di società di capitali. Può partecipare altresì ad associazioni o fondazioni.
2. La partecipazione del Comune a società di capitali ad associazioni o fondazioni di cui al comma precedente è, in ogni caso, deliberata dal Consiglio comunale.
3. Compete al Consiglio comunale definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti a partecipazione comunale, in conformità a criteri di esperienza, professionalità e competenza, secondo le modalità indicate nel Regolamento per le nomine e designazione di cui all'art. 8 del presente Statuto, fatta salva la competenza per la designazione diretta da parte del Consiglio nei casi previsti dalla legge.

Art. 52

Controllo interno degli equilibri finanziari

1. L'ente applica, con le modalità previste dal Regolamento, sistemi e procedure di controllo interno degli equilibri della gestione finanziaria riferiti alla copertura delle spese correnti e per rimborso di prestiti e alle spese di investimento.
2. I sistemi di controllo si applicano anche alla gestione di cassa.

Art. 53

Controllo economico interno della gestione

1. L'ente applica procedure di controllo interno disciplinate dal regolamento che consentano, attraverso l'analisi economica della gestione complessiva, di particolari processi o di singole operazioni, di formulare giudizi idonei a consentire gli obiettivi gestionali secondo criteri di efficienza organizzativa e di efficacia.
2. L'esame della qualità dei servizi resi costituisce uno degli elementi essenziali del controllo interno di natura economica.
3. Il Consiglio comunale ai fini del controllo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente può richiedere relazioni informative e propositive alla Giunta, al Collegio dei Revisori, al Segretario ed ai responsabili dei servizi su aspetti rilevanti dell'attività gestionale e su singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione della programmazione socio-economica, territoriale e finanziaria.

Art. 54

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri scelti in conformità alla legge, è eletto dal Consiglio comunale con voti limitati a due componenti.
2. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
3. I revisori durano in carica tre anni e sono revocabili per inadempienza con le modalità previste dal Regolamento.
4. Il Collegio svolge le funzioni di competenza secondo i principi ed i metodi del controllo economico interno della gestione.
5. I compiti del Collegio sono classificati come segue:
 - a) controllo concomitante dell'attività di gestione economico-finanziaria e patrimoniale, inteso come collaborazione con il Consiglio comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e di indirizzo;
 - b) vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) controllo successivo volto ad attestare la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;
 - d) attività consultiva e propositiva intesa ad esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed efficacia della gestione.
6. Le modalità di esercizio delle funzioni e del diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente sono disciplinati dal Regolamento.
7. Il Consiglio e la Giunta comunale possono consultare il Collegio su specifici argomenti riguardanti la gestione finanziaria, economica e patrimoniale e l'ordinamento contabile dell'Ente richiedendo anche, nel caso, la partecipazione alle relative riunioni degli organi.

TITOLO V**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****CAPO I****ACCESSO AGLI ATTI****Art. 55****Diritto di accesso**

1. Il Comune di Varazze garantisce l'accesso ai documenti amministrativi, nelle forme previste dal presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il diritto di accesso può essere esercitato mediante esame ed estrazione di copia degli atti e dei documenti formati dall'Amministrazione comunale o comunque da essa utilizzati ai fini della propria attività.

Art. 56**Atti riservati**

1. Sono sottratti al regime di accesso gli atti, individuati dal Regolamento, oltre a quelli previsti dall'art. 24 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La visione di atti riservati è comunque consentita ai Consiglieri comunali, salvo l'obbligo di mantenere il riserbo sul contenuto dei documenti esaminati.

Art. 57**Titolarità del diritto**

Si rinvia all'art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 58**Modalità di accesso
Responsabilità**

Si rinvia art. 25 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II**DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI
PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI****Art. 59****Diritto alla risposta**

1. Ogni cittadino che rivolga all'Amministrazione comunale una richiesta scritta avente oggetto un qual-

siasi atto a rilevanza esterna della stessa, sia pure di contenuto meramente informativo, ha diritto ad ottenere una risposta scritta.

2. Il Regolamento individua l'organo competente alla risposta ed i relativi termini o modalità.

Art. 60

Diritti all'informazione

1. Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale un'informazione chiara e completa in merito a procedimenti che li riguardano, nonché ogni utile notizia in ordine alla fruibilità dei servizi e delle prestazioni erogate dal Comune.

Art. 61

Diritto di partecipazione ai procedimenti

Si rinvia agli articoli da n. 9 a n. 11 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Art. 62

Le libere forme associative

1. Il Comune di Varazze riconosce la funzione delle libere forme associative e delle Organizzazioni di volontariato, che perseguono la tutela dell'ambiente, lo sviluppo economico e l'elevazione della qualità della vita civile, sociale, culturale della popolazione.
2. Il Regolamento fissa le modalità di istituzione di apposito registro per l'iscrizione delle Associazioni e delle Organizzazioni di cui al 1° comma e i criteri in base ai quali il Comune ne favorisce le attività ed i programmi.
3. Il Comune riconosce le formazioni e le aggregazioni sociali spontanee per la promozione e la tutela di valori ed interessi peculiari delle comunità locali.

Art. 63

Consulte

1. Il Consiglio comunale costituisce apposite Consulte relative a settori di rilevanza per interessi della collettività locale e per le funzioni del Comune stesso.

Art. 64

Regolamento di partecipazione

1. Le forme, i casi e le procedure di consultazione dei cittadini sono stabilite nel Regolamento degli Istituti di partecipazione.

2. Il Regolamento:

- a) assicura l'informazione alla cittadinanza e la possibilità di partecipazione delle associazioni rappresentative di interessi diffusi o di categoria ai procedimenti amministrativi in materia di pianificazione urbanistica ed uso del territorio, di programmazione delle attività economiche, di organizzazione dei servizi e per ogni intervento idoneo ad incidere sull'ambiente in modo rilevante;
- b) stabilisce adeguate modalità di informazione e di consultazione delle comunità locali per i provvedimenti che incidono sull'assetto territoriale e sul sistema delle infrastrutture e dei servizi di frazione;
- c) prevede la possibilità di assumere altre iniziative al fine di raccogliere l'opinione dei cittadini in merito a questioni di interesse generale;
- d) prevede la partecipazione di associazioni degli utenti e dei consumatori e di organizzazioni del volontariato alla gestione dei servizi;
- e) individua i settori di competenza di ciascuna Consulta e disciplina la loro composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 65

Diritto di istanza

1. Tutti i soggetti, singoli od associati, possono proporre istanze al Comune, al fine di promuovere la soluzione di problemi connessi con il funzionamento dei servizi o lo svolgimento di attività dell'Amministrazione comunale o comunque attinenti ad interessi generali della collettività.
2. Il Sindaco affida l'istanza al dirigente od al funzionario competente che provvede direttamente alla risposta, ovvero relaziona in merito alla Giunta se l'oggetto dell'istanza esorbita dalle proprie attribuzioni.
3. Il Regolamento stabilisce i termini e le modalità di risposta del Comune alle istanze dei cittadini.

Art. 66

Diritto di petizione

1. Il Sindaco è tenuto a rispondere, in forma pubblica, nel corso di una seduta del Consiglio comunale, alle petizioni relative ai problemi del funzionamento dei servizi, allo svolgimento di attività dell'Amministrazione comunale e ad interessi generali della collettività presentate da almeno 1.000 cittadini elettori dei quali risultino con certezza le generalità e la sottoscrizione.
2. Qualora ne faccia richiesta un quinto dei Consiglieri assegnati al Consiglio, a seguito delle dichiarazioni del Sindaco, il Consiglio comunale può discutere e votare un documento sull'argomento della petizione.
3. Il Regolamento stabilisce i requisiti di presentazione ed i termini e le modalità di risposta alle petizioni dei cittadini.

Art. 67

Diritto di proposta

1. Il Consiglio o la Giunta comunale, in ragione della rispettiva competenza, sono tenuti ad adottare formale deliberazione in merito a proposte di provvedimento avanzate da almeno 1.000 cittadini elettori dei quali risultino con certezza le generalità e la sottoscrizione.

2. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e corredata dai pareri dei dirigenti competenti.
3. Il Regolamento stabilisce i requisiti di ammissione, le forme di pubblicità ed ogni altro elemento procedurale sulle proposte dei cittadini.

CAPO IV

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 68

Iniziativa referendaria

1. Il Comune di Varazze indice referendum consultivo, su questioni di interesse generale della comunità, quando lo richiedano 2.000 cittadini elettori, ovvero su autonoma iniziativa del Consiglio comunale.
2. Il Regolamento stabilisce i requisiti e le prerogative del Comitato promotore, individua l'organo competente a valutare l'ammissibilità della proposta, fissa le modalità ed i termini di raccolta delle firme e le relative procedure di controllo.

Art. 69

Oggetto dei referendum

1. Il referendum è ammesso su questioni di esclusiva competenza locale e non può riguardare materie tributarie e di bilancio, canoni o altri provvedimenti comportanti prestazioni da parte dei cittadini, attività vincolante e forme di collaborazione del Comune con altre pubbliche amministrazioni.
2. Può formare oggetto di consultazione referendaria, salve le eccezioni di cui al precedente comma, qualsiasi argomento comunque rientrante nelle attribuzioni discrezionali dell'Amministrazione comunale.
3. La proposta deve essere formulata in modo chiaro e preciso e tale da consentire ai votanti una non equivoca espressione di volontà e da consentire un sicuro riferimento per le successive determinazioni dell'Amministrazione comunale.

Art. 70

Svolgimento della consultazione

1. Il Regolamento stabilisce termini e modalità per l'indizione della consultazione referendaria, che non può comunque essere tenuta in coincidenza con altre operazioni di voto, e fissa le norme per lo svolgimento della stessa.
2. Hanno diritto al voto tutti i cittadini del Comune iscritti nelle liste elettorali.
3. L'esito della consultazione non è impegnativo per l'Amministrazione comunale se non vi abbia partecipato almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e la proposta non sia stata accolta dalla maggioranza assoluta dei voti validi espressi.

CAPO V

DIFENSORE CIVICO

Art. 71

Difensore Civico

1. È istituito, presso il Comune, il Difensore Civico, quale garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli Enti dipendenti.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri e a scrutinio segreto, tra gli elettori del Comune, di ineccepibile moralità e di elevate qualità professionali e personali.
3. Se nella prima votazione non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, nelle successive si procede con la maggioranza assoluta dei Consiglieri.
4. Dalla terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ricevuto il maggior numero di voti.
5. Il Difensore Civico deve accettare la nomina entro quindici giorni dalla comunicazione e cessa le sue funzioni con lo scadere del Consiglio e non può essere immediatamente rieletto.
6. Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni può essere revocato dal Consiglio con la maggioranza prevista dal secondo comma. In tal caso il Consiglio deve essere convocato per l'elezione del successore entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione.

Art. 72

Requisiti ed incompatibilità

1. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività professionale e commerciale e con qualsiasi impiego pubblico e privato.
2. È inoltre incompatibile con la carica di membro al Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale e comunale, di membro del Comitato regionale di Controllo, di Amministratore di Enti o imprese a partecipazione pubblica o di imprese che comunque intrattengano rapporti contrattuali con il Comune o ricevano dal Comune sovvenzioni.
3. Qualora si verifichi una delle suddette cause di incompatibilità il Consiglio comunale ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 73

Prerogative e rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore Civico verifica, su istanza dei singoli cittadini, di organizzazioni sociali, politiche ed economiche interessate o di propria iniziativa, il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi introdotti presso il Comune, le Aziende e le Istituzioni comunali.
2. Segnala ai competenti organi comunali le eventuali irregolarità e ritardi degli uffici.

3. In occasione dell'esame del conto consuntivo, presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio, formulando indicazioni per il migliore andamento dell'Amministrazione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio, formulando indicazioni per il migliore andamento dell'Amministrazione.
5. Il responsabile di un ufficio o di un procedimento che ostacoli o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico incorre in responsabilità disciplinare a termini di regolamento.
6. Le modalità per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono contenute nell'apposito regolamento.

Art. 74

Organizzazione dell'Ufficio

1. Il regolamento stabilisce la sede del Difensore Civico, la dotazione dei mezzi e la misura dell'indennità di funzione che gli verrà corrisposta.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 75

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati a Sindaco e le liste dei candidati a Consigliere comunale devono dichiarare preventivamente la spesa che presumibilmente sosterranno per la campagna elettorale. Detta dichiarazione deve essere depositata in Comune in modo da poter essere pubblicata all'Albo Pretorio entro e non oltre i due giorni successivi alla data di comunicazione di ammissione alle consultazioni dei singoli candidati e delle liste e deve rimanere pubblicata fino al termine di pubblicazione del rendiconto. I candidati e le liste sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese da loro sostenute.

Art. 76

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
2. Ogni modifica alle norme statutarie è apportata con la procedura di cui all'art. 7 del presente Statuto.

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I – Il Comune

Art.1	Il Comune
Art.2	Il territorio
Art.3	La popolazione
Art.4	Sede e stemma

CAPO II – Compiti ed obiettivi generali

Art.5	Compiti dell'Amministrazione comunale
Art.6	Valori preminenti

CAPO III – Lo Statuto, i regolamenti e l'azione amministrativa

Art.7	Lo Statuto
Art.8	I regolamenti
Art.9	Collaborazione
Art.10	Programmazione
Art.11	Principi generali dell'azione amministrativa
Art.12	Intervento nel procedimento ed accesso agli atti
Art.13	Motivazione
Art.14	Accordi sostitutivi o integrativi e conferenza di Servizi

TITOLO II – ORGANI ELETTIVI

Art.15	Organi elettivi e loro elezione
--------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CAPO I – Il Consiglio comunale

Sez. I –	Attribuzioni del Consiglio comunale
----------	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Art.16	Competenze
Art.17	Operatività del Consiglio

Sez.II – I Consiglieri comunali

Art.18	Stato giuridico
Art.19	Durata in carica
Art.20	Diritti dei Consiglieri

Sez.III – Funzionamento ed organizzazione del Consiglio

Art.21	Funzionamento del Consiglio
Art.22	Gruppi consiliari
Art.23	Conferenza dei Capigruppo
Art.24	Commissioni consiliari

CAPO II – La Giunta comunale

Art.49	Finanza e contabilità
Art.50	Demanio e patrimonio
Art.51	Partecipazione a società di capitali, associazioni e fondazioni
Art.52	Controllo interno degli equilibri finanziari
Art.53	Controllo economico interno della gestione
Art.54	Il Collegio dei Revisori

TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – Accesso agli atti

Art.55	Diritto di accesso
Art.56	Atti riservati
Art.57	Titolarità del diritto
Art.58	Modalità di accesso/Responsabilità

CAPO II – Diritti di informazione e di partecipazione ai procedimenti

Art.59	Diritto alla risposta
Art.60	Diritto all'informazione
Art.61	Diritto di partecipazione ai procedimenti

CAPO III – La partecipazione democratica

Art.62	Le libere forme associative
Art.63	Consulte
Art.64	Regolamento di partecipazione
Art.65	Diritto di istanza
Art.66	Diritto di petizione
Art.67	Diritto di risposta

CAPO IV – Referendum consultivo

Art.68	Iniziativa referendaria
Art.69	Oggetto dei referendum
Art.70	Svolgimento della consultazione

CAPO V – Difensore Civico

Art.71	Difensore Civico
Art.72	Requisiti ed incompatibilità
Art.73	Prerogative e rapporti con il Consiglio
Art.74	Organizzazione dell'ufficio

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.75	Pubblicità delle spese elettorali
Art.76	Entrata in vigore